

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023**

**Approvato con Determina Amministratore Unico n. 003/2023 del 17/10/2023,
aggiornato con Determina Amministratore n. 003/2025 del 20/08/2025**

Aster Agenzia Servizi al Territorio srl è qualificata come stazione appaltante per lavori di importo inferiore a € 500.000 e servizi/forniture per importi inferiori a € 5.000.000

Indice

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 4 – Obblighi di trasparenza
- Art. 5 – Soglie di riferimento
- Art. 6 – Divieto di frazionamento
- Art. 7 – Principio di rotazione
- Art. 8 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 9 – Deroga all’obbligo di rotazione
- Art. 10 – Responsabile Unico del Progetto
- Art. 11 – Modalità di acquisizione di lavori servizi e forniture
- Art. 12 – Affidamento dell’appalto
- Art. 13 – Esecuzione anticipata
- Art. 14 – Garanzie
- Art. 15 – Termine dilatorio
- Art. 16 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 17 – Certificato di regolare esecuzione

Capo II

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 18 – Affidamenti diretti
- Art. 19 – Indagini di mercato
- Art. 20 – Determina di affidamento
- Art. 21 – Requisiti da richiedere all’operatore
- Art. 22 – Soglie per affidamento diretto
- Art. 23 – Controllo dei requisiti

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 24 – Procedure negoziate
- Art. 25 – Soglie per procedure negoziate
- Art. 26 – L’iter procedimentale
- Art. 27 – Le fasi della procedura
- Art. 28 – Determina a contrarre
- Art. 29 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 30 – L’indagine di mercato
- Art. 31 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 32 – Anomalia dell’offerta
- Art. 33 – Invito alla procedura
- Art. 34 – Il contenuto della lettera d’invito
- Art. 35 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 36 – Commissione giudicatrice
- Art. 37 – Verifica dei requisiti
- Art. 38 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, i servizi e le forniture da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Qualora per uno dei contratti di cui al punto precedente il RUP accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie del sopra soglia.
L'individuazione dell'interesse transfrontaliero, a titolo esemplificativo possono essere: il valore economico della commessa, il luogo di esecuzione dell'appalto, la tecnicità dell'intervento, le caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.).
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sottosoglia europea si applicano le disposizioni del codice dei contratti, D.lgs. n. 36/2023, in particolare Libro II parte I

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - e) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le stazioni appaltanti organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - f) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le stazioni appaltanti vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
 - g) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale casistica, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte

svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

h) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

i) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice, in vigore dal 01/01/2024, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 5

Soglie di riferimento

1. Le procedure di acquisizione si distinguono in base alle soglie di valore indicate nell'art. 50 del D.lgs. 36/2023.
2. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'I.V.A.

Art. 6

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione, o opzioni di rinnovi e proroghe dell'affidamento nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente art. 5, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 7

Principio di rotazione

1. Aster si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente regolamento (art. 7 comma 5, art. 9 e art. 32), il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione. Il principio di rotazione si applica solo nei confronti del contrente uscente.
3. Aster attua la rotazione riferita al medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.
4. In ogni caso la rotazione nelle procedure negoziate sotto soglia non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse nelle quali non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di albo dei fornitori che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 8

Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. La suddivisione è definita, ai sensi dell'art 49 comma 3 del Dlgs 36/2023. Le fasce, iva esclusa, sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI LAVORI

- da € 0 a 4.999,99
- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 a € 79.999,99
- da € 80.000,00 a € 109.999,99
- da € 110.000,00 a € 124.999,99
- da € 125.000,00 a € **149.999,99**
- da € 150.000,00 a € 309.599,99
- da € 309.600,00 a € 499.999,99

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

- da € 0 a 4.999,99
- da € 5.000,00 a € 19.999,99
- da € 20.000,00 a € 39.999,99
- da € 40.000,00 a € 79.999,99
- da € 80.000,00 a € 109.999,99
- da € 110.000,00 a € 124.999,99
- da € 125.000,00 a € **139.999,99**
- da € 140.000,00 a € 220.999,99

Sono previste spese economali, ovvero urgenti, non programmabili, imprevedibili e tali da rendere indispensabile il pagamento immediato, la cui cifra non dovrà essere superiore a € 300,00

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

1. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

2. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

Art. 10

Il Responsabile Unico di Progetto

1. Prima dell'avvio della procedura negoziata sottosoglia viene adottata la decisione a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina il Responsabile Unico del Progetto come indicato nella Programmazione.

2. Nel caso di affidamento diretto la determina a contrarre contiene ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché la nomina del Responsabile Unico del Progetto.

3. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, viene nominato, con le suddette determinate a contrarre, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
4. Il Responsabile Unico del Progetto viene individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
5. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
6. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto, la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
7. Aster può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 11

Modalità di acquisizione di lavori servizi e forniture

1. Aster, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, è tenuta ad utilizzare in via prioritaria gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., che fornisce convenzioni o accordi quadro cui aderire, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e Sintel di Aria Spa.
2. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, è possibile non fare ricorso ai mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 12

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, esclusi gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, cui all'art 52 del Dlgs, i requisiti vengono attestati dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, salvo verifica di Aster, a campione, con modalità predeterminate ogni anno.

Art. 13

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione anticipata del contratto prima della sua stipula; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso per le prestazioni eseguite.
2. L'esecuzione del contratto può sempre iniziare prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 14

Garanzie

1. Nelle procedure di affidamento di valore inferiore alle soglie europee, Aster non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate senza bando (lettere c, d, e del comma 1 dell'art 50 del Dlgs 36/2023), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata).
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà di Aster non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 15

Termine dilatorio

Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio, ovvero la stipula del contratto avviene entro 30 gironi dall'aggiudicazione.

Art. 16

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti sottosoglia avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e/o foglio patti e condizioni, e/o contratto (in relazione all'importo e alle caratteristiche del servizio e/o forniture) anche tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto. L'imposta di bollo è versata dall'appaltatore al momento della stipula del contratto.

Art. 17

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate senza bando di valore inferiore alla soglia europea, Il Responsabile Unico del Procedimento o il direttore dell'esecuzione contrattuale se nominato, emette certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Capo II

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 18

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a), b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile procedere all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

- eventuale consultazione preliminare di mercato e individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni di Aster e contestuale individuazione dell'affidatario, secondo le modalità specificate nell'art. 29;
- adozione della determina a contrarre o atto equivalente;
- stipula del contratto.

Art.19

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 20

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
- d) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale;
- e) nomina del RUP.

Art. 21

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 22

Soglie per affidamento diretto

1. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici nei termini di seguito indicati:

- a) Lavori, servizi e forniture < 5.000 euro, si procede all'affidamento diretto puro con indicazione delle ragioni di scelta dell'affidatario.
- b) Lavori ≥ 5.000 e < 149.999,99 euro, il RUP può procedere all'affidamento puro con indicazione delle ragioni di scelta dell'affidatario.
- c) Servizi e forniture ≥ 5.000 e < 139.999,99 euro, il RUP può procedere all'affidamento puro con indicazione delle ragioni di scelta dell'affidatario.

Art. 23

Controllo dei requisiti

Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, Aster, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 36/2023, effettua idonei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari.

I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 5% delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, mediante sorteggio casuale.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (ove possibile), all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se prestata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

b) per gli appalti di lavori di valore pari ad euro 40.000 sino a euro 149.999,99 e per appalti di servizi e forniture di valore pari ad euro 40.000 sino a euro 139.999,99, Aster procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 24

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano più operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e negoziano con essi le condizioni del contratto, come indicato dall'art 50 comma 1 lettere c) d) e) del Dlgs 36/2023.

Art. 25

Soglie per procedura negoziata

1. È possibile procedere con procedura negoziata nei seguenti casi:

a. Lavori ≥ 150.000 e < 500.000 euro, il RUP opera previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o selezionandoli da elenchi (Mepa o Sintel), indicando in entrambi i casi, i criteri di scelta.

b. Servizi e forniture ≥ 140.000 e < 221.000 euro e ss.m.i., il RUP opera previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o selezionandoli da elenchi (Mepa o Sintel), indicando in entrambi i casi, i criteri di scelta.

c. Per gli affidamenti di cui al comma 2 e 3, Aster procederà all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come indicato dall'art. 108 comma 2 del Dlgs 36/2023. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, come indicato dall'art 108 comma 3 del codice dei contratti

2. Il RUP invita gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del mercato elettronico.

Art. 26

L'iter procedimentale

1. La determinazione a contrarre costituisce il primo atto della procedura, nella quale deve essere confermato, che l'appalto non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si accerti un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite l'albo dei fornitori.

Art. 27

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dei fornitori di MEPA e Sintel, per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 28

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse/fine pubblico che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento.

Art. 29

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dei fornitori di Mepa o Sintel deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 30

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per CPV e importo come sopra riportato nell'art 8 e anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti.
4. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 (cinque) giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul già menzionato profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 31 (Individuazione degli operatori economici da invitare) del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo art. 31 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 31

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, come ad esempio il fatturato per prestazioni analoghe svolte nel biennio precedente, per personale dipendente in servizio alla data di scadenza dell'avviso, etc.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per Aster oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato

Art. 32

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. Nei casi di cui al comma 1, sopra riportato, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Dlgs 36/2023, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 33

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato (o del MEPA o Sintel) e formalizzati i relativi risultati, Aster procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di negoziazione in uso.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 34

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta congrua
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

Art. 35

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 36

Commissione giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene nominata una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, che su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia (art. 93 del Dlgs 36/2023).
2. Le nomine dei componenti della commissione giudicatrice sono compiute nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
4. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, funzionari di altre amministrazioni o professionisti esterni, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.

5. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche le cui attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

6. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP

Art. 37

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Art. 38

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. Come indicato nell'allegato I3 del Dlgs, la procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.